

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA |            |
| UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE     |            |
| N. 2022                             | 26.04.2018 |
| Uff.                                |            |
| Funzione                            | Altri      |
| FASCICOLO                           |            |



## Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

|   |         |
|---|---------|
| Al Signori Procuratori Aggiunti<br>Ai Signori Sostituti procuratore della<br>Repubblica<br>Ai Signori Comandanti le Sezioni di<br>polizia giudiziaria<br>Al Signor Dirigente Amministrativo [ <i>con<br/>preghiera di inoltrare al personale<br/>amministrativo interessato</i> ] | SEDE    |
| Al Signor Questore di   | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante Provinciale dei<br>Carabinieri di  | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante Provinciale della<br>Guardia di Finanza di   | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante Provinciale dei<br>Carabinieri Forestale di  | BOLOGNA |
| Al Signor Direttore della Sezione DIA di  | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante della Sezione<br>Anticrimine Carabinieri di  | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante del Nucleo<br>Operativo di Protezione di   | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante della Polizia<br>Penitenziaria presso la Casa Circondariale  | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante della Polizia<br>Provinciale di  | BOLOGNA |
| Al Signor Comandante della Polizia<br>Municipale del Comune di<br>[ <i>con richiesta di inoltrare ai comandi della<br/>Provincia</i> ]  | BOLOGNA |
| e, per conoscenza:<br>Al Signor Procuratore Generale  | BOLOGNA |

Oggetto: Nuova disciplina sulla procedibilità: decreto legislativo n. 36 del 2018. Indicazioni illustrative ed operative

Con il decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile [in vigore dal 9 maggio 2018] viene attuata la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017 n. 103, nella parte in cui si modifica il regime della procedibilità per i reati contro la persona e contro il patrimonio, implementando le ipotesi di procedibilità a querela.  
E' utile soffermarsi sul contenuto delle modifiche e sugli adempimenti che ne conseguono per l'Ufficio, soprattutto sotto il profilo del diritto transitorio.

**I principi della delega.**- La delega era contenuta nell'articolo 1, comma 16, lettere a) e b), della legge n. 103 del 2017, laddove in particolare sono stati declinati i principi e criteri direttivi che dovevano essere seguiti per mutare il regime di procedibilità.

L'indicazione è stata quella prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale; e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.

Sono state peraltro previste eccezioni – con il conseguente mantenimento della procedibilità d'ufficio- nel caso della ricorrenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- 2) ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale [cfr. articolo 63 comma 3, del Cp: sono circostanze aggravanti ad effetto speciale quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo] ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del Cp [violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte; violenza o minaccia commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi; violenza o la minaccia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone] [si noti che, trattandosi comunque di "circostanza aggravante ad effetto speciale", la delega opportunamente non ha espressamente menzionato il disposto dell'articolo 339 bis del Cp, introdotto, coevamente, dalla legge n. 105 del 2017, contenente l'aggravante degli atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio];
- 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

**La finalità del legislatore.**- L'intento che qui si vuole perseguire è duplice.

Per un verso, con l'estensione della procedibilità a querela, si vuole evitare che si inneschino meccanismi automatici per la repressione penale per fatti che non rivestono particolare gravità, rispetto ai quali la stessa persona offesa magari non ha alcun interesse all'attivazione del processo penale.

Per altro verso, con l'introduzione della procedibilità a querela si vuole valorizzare la volontà del privato rispetto a fatti che, pur se penalmente rilevanti, finiscono con l'attingere beni strettamente individuali.

Dalla combinazione di queste esigenze si vuole anche perseguire l'ulteriore risultato di non ingolfare il sistema con procedimenti penali non giustificati da una effettiva esigenza repressiva nell'assenza della manifestata volontà di persecuzione della persona offesa.

**L'inquadramento sistematico.**- L'innovazione si correla ad un'altra modifica normativa, realizzata, sempre con la riforma Orlando, con l'introduzione nell'ordinamento del disposto dell'articolo 162 ter del Cp [estinzione del reato per condotte riparatorie], laddove viene previsto,

limitatamente ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, che il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

A ben vedere, il vero spazio di operatività dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie si correla alla previsione contenuta nell'articolo 162 *ter*, comma 1, ultimo periodo, del Cp, laddove si prevede che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 s. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

E' situazione che tipicamente si ricollega a persistente contrasto tra l'imputato e la persona offesa, che impedisce di percorrere la strada [normale] della remissione della querela, e che consente, peraltro, al giudice un apprezzamento oggettivo della vicenda, ispirato alla comparazione equilibrata tra tutti gli interessi in gioco: quello dell'imputato a vedersi riconosciuto lo sforzo risarcitorio, quello della persona offesa che, al di là di opinabili pretese soggettive, si vede riconosciuto un ristoro adeguato e, in ultimo, quello dell'Amministrazione della giustizia, che evita lo svolgimento di processi comunque non giustificati.

Invece, quando sia intervenuta la composizione dei rapporti privatistici sottostanti è fin troppo ovvio che alla definizione del procedimento si addivenga attraverso il ricorso alla remissione della querela, senza dover "scomodare" la procedura di cui all'articolo 162 *ter* del Cp: ed è in questa prospettiva fisiologica che l'intervento sul regime di procedibilità si fa apprezzare, perché, oltre ad evitare processi inutili, pur quando la persona offesa non vi abbia interesse, consente, per i procedimenti avviati con la presentazione della querela, una possibile, auspicabile soluzione "bonaria" che consenta di pervenire alla remissione successiva della querela.

**Le ipotesi di nuova procedibilità a querela.-** L'estensione della procedibilità a querela ha riguardato i reati previsti dalle seguenti disposizioni:

- l'articolo 612, comma 2, del Cp, limitatamente alla minaccia "grave".

Resta, invece, espressamente perseguibile d'ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall'articolo 339 del Cp. in coerenza del resto con la previsione della legge di delega, che preclude la trasformazione del regime di procedibilità in presenza di tali circostanze aggravanti [cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2, della legge n. 103 del 2017].

Va piuttosto osservato, con riferimento all'intervento sulla procedibilità a querela per la minaccia "grave" [per la quale, rispetto ad un reato punito nell'ipotesi base "con la multa fino ad euro 1032, è prevista "la pena della reclusione fino ad un anno"] l'esatta puntualizzazione - contenuta nella Relazione di accompagnamento- che, in tale ipotesi, non si è in presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale [ciò che escluderebbe per indicazione di delega l'introduzione della procedibilità a querela: cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2, della legge n. 103 del 2017]. Infatti, secondo l'espressa definizione normativa (articolo 63, comma 3, ultimo periodo, del Cp) è definibile "ad effetto speciale" la circostanza aggravante che comporta un aumento della pena, prevista per l'ipotesi base, in misura superiore ad un terzo [sulla nozione, cfr. Sezioni unite, 27 aprile 2017, S.], onde la circostanza aggravante del reato di minaccia, costituita dalla gravità della minaccia stessa, non opera con effetto speciale, costituendo piuttosto una circostanza c.d. autonoma o indipendente, perché la pena comminata risulta essere totalmente di specie diversa rispetto a quella dell'ipotesi base, tanto da non potersi sostenere che sia stata determinata in misura superiore ad un terzo rispetto alla pena - appunto di specie diversa- prevista per l'ipotesi base.

In ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle indicazioni convergenti delle Camere, con il nuovo articolo 623 ter del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio per i fatti di minaccia grave nel caso in cui ricorrano “circostanze aggravanti ad effetto speciale” [tra queste, in particolare, si richiamano nella Relazione di accompagnamento, quella della finalità di terrorismo e di eversione di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980, di mafia di cui all’articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993, convertito nella legge 205 del 1993, ora peraltro disciplinata dall’articolo 604 ter del Cp, a seguito del decreto legislativo n. 21 del 2018];

- l’articolo 615, comma 2. del Cp [violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale], che punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza rispettare le formalità prescritte dalla legge.

Anche per tale reato, in ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle indicazioni convergenti delle Camere, con il nuovo articolo 623 ter del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano “circostanze aggravanti ad effetto speciale”;

- gli articoli 617 ter, comma 1 [falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche]. e 617 sexies, comma 1 [falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche]. del Cp.

In ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle indicazioni convergenti delle Camere, con il nuovo articolo 623 ter del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano “circostanze aggravanti ad effetto speciale”;

- gli articoli 619, comma 1 [violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni]. e 620 [rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni] del Cp: dove, si precisa nella Relazione, la scelta in punto di procedibilità si spiega anche per l’assimilabilità delle condotte incriminate ad altre punite dall’articolo 616 del Cp, già perseguibile a querela.

In ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle indicazioni convergenti delle Camere, con il nuovo articolo 623 ter del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano “circostanze aggravanti ad effetto speciale”;

- l’articolo 640 del Cp [truffa], con l’intervento sul comma 3, con cui si è ampliato l’ambito di operatività della procedibilità a querela attraverso la riduzione delle ipotesi di circostanze aggravanti che, in ossequio, al disposto originario, facevano scattare la procedibilità d’ufficio: mentre nella previsione originaria quest’ultima conseguiva alla ricorrenza di “taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”, ora il reato è normalmente procedibile a querela, salva la ricorrenza delle circostanze aggravanti “previste dal capoverso precedente” ovvero della [sola] circostanza aggravante comune “di cui all’articolo 61, comma 1, numero 7. del Cp” [danno patrimoniale di rilevante gravità]. La mantenuta rilevanza di quest’ultima circostanza, in particolare, è perfettamente in linea con il disposto della delega, che espressamente ha escluso il mutamento della procedibilità nei reati contro il patrimonio quando il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità [cfr. articolo 1, comma 16, lettera a), numero 3, della legge n. 103 del 2017]. Mentre si noti come, rispetto alla bozza del decreto legislativo, in accoglimento delle indicazioni parlamentari, si è conservato integrale rilievo, ai fini della procedibilità d’ufficio, all’aggravante di cui all’articolo 61, comma 1, numero 5, del Cp

[richiamata nel capoverso, numero 2 *bis*, dell'articolo 640], sulla base del rilievo che trattasi di una circostanza aggravante comune, ma che, nel contesto del reato di truffa, assume la veste di circostanza ad effetto speciale, comportando un aumento di pena superiore ad un terzo.

Anche per la truffa, in ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera *a*), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, con il nuovo articolo 649 bis del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano "circostanze aggravanti ad effetto speciale";

- l'articolo 640 ter del Cp [frode informatica], dove, con un intervento sul comma 4, come per la truffa, si è ampliato l'ambito di operatività della procedibilità a querela attraverso la riduzione delle ipotesi di circostanze aggravanti che, in ossequio, al disposto originario, facevano scattare la procedibilità d'ufficio: mentre nel testo originario la ricorrenza di "qualsiasi altra circostanza" aggravante [diversa da quelle già previste nei commi 2 e 3] faceva scattare la procedibilità d'ufficio, ora assumono a tal fine rilievo, oltre alle circostanze previste nei commi 2 e 3, solo le circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61, comma 1, numero 5 [c.d. minorata difesa; ma limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età] e numero 7 [danno patrimoniale di rilevante gravità], del Cp.

Sempre in ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera *a*), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, con il nuovo articolo 649 *bis* del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano "circostanze aggravanti ad effetto speciale";

- l'articolo 646 del Cp [appropriazione indebita], con l'intervento sul comma 3 [integralmente soppresso], il reato diviene procedibile a querela anche nel caso ricorrano le ipotesi aggravate del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario nonché del fatto commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità: si giustifica la scelta, nella Relazione di accompagnamento, con la considerazione che trattasi di situazioni in cui assumono rilievo interessi e relazioni di carattere strettamente personale per le quali la perseguibilità della relativa offesa si è voluta rimettere all'iniziativa del soggetto privato.

In ossequio alle indicazioni della delega [cfr. articolo 1, comma 16, lettera *a*), numero 2, della legge n. 103 del 2017] e, comunque, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, con il nuovo articolo 649 *bis* del Cp è stata mantenuta la procedibilità di ufficio, per i fatti qui resi ordinariamente procedibili a querela [i fatti di cui all'articolo 646, comma 2, o quelli aggravati ex articolo 61, comma 1, numero 11, del Cp] nel caso in cui ricorrano "circostanze aggravanti ad effetto speciale".

**Il regime intertemporale.**- L'articolo 12 è dedicato al regime transitorio. E' la parte dell'intervento più delicata.

Due le regole dirette a disciplinare le diverse situazioni. Si tratta di regole che mutuano il contenuto di un precedente intervento di depenalizzazione, e segnatamente dell'articolo 19 della legge 25 giugno 1999 n. 205, recante "delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario".

I reati per i quali non è stato ancora aperto procedimento penale.- La prima regola, contenuta nel comma 1, riguarda i reati divenuti perseguibili a querela in base all'intervento in commento, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso: in tali ipotesi, viene previsto che il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato.

E' la regola applicabile ai reati per i quali non risulti ancora aperto un procedimento penale, per i quali, in sostanza, finisce con l'applicarsi la disciplina generale sulla procedibilità a querela di cui agli articoli 120 e s. del Cp.

Resta solo da dire che, ovviamente, la decorrenza del termine per proporre la querela potrà considerarsi come decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo solo se a tale data risulti la piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato: per la decorrenza del termine di proposizione occorre, cioè, che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; e, in ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi l'allega, non essendo, a tal fine, sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma dovendo essere fornita una prova contraria rigorosa [cfr., tra le tante, Sezione II, 31 maggio 2016, Frisina].

I reati per cui già pende procedimento o processo.- La seconda regola, dettata nel comma 2, riguarda i reati divenuti perseguibili a querela in base all'intervento in commento per i quali risulti già pendente un procedimento o un processo davanti al giudice: in tali ipotesi, viene previsto che il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, debbano provvedere ad informare la persona offesa – “anche, se necessario, previa ricerca anagrafica”- della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

E' da intendere il significato dell'espressa indicazione che, ai fini dell'informazione, deve procedersi, se necessario, a ricerca anagrafica [dell'indirizzo dove inviare l'atto].

Ci sembra che la necessità della ricerca anagrafica si imponga –ovviamente- quando manchi l'indirizzo, o quando quello indicato sia insufficiente o inidoneo, e sia necessario procedere in tal modo all'inoltro dell'avviso, per l'impossibilità di ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 33 delle disposizioni di attuazione del Cpp, contenente la regola generale di individuazione del domicilio della persona offesa.

Secondo tale disposizione, infatti, la notificazione alla persona offesa può e deve essere comunque ritualmente effettuata indirizzandola, ai sensi dell'articolo 33 delle disposizioni di attuazione del Cpp, presso il difensore che sia stato nominato dalla persona offesa.

Tale conclusione è confortata dal duplice rilievo che l'articolo 33 è regola generale e non vi è, nel decreto legislativo, alcuna esplicita indicazione circa l'inapplicabilità di tale disposizione; mentre, va soggiunto, una interpretazione restrittiva che pretendesse che si debba procedere sempre ad una informazione indirizzata alla persona fisica risulterebbe inutilmente penalizzante per il funzionamento degli uffici, senza nulla aggiungere, visto il rapporto instauratosi tra difensore e persona offesa, in termini di effettiva e consapevole conoscenza.

Va piuttosto aggiunto, a supporto della tesi qui patrocinata, che l'informazione tramite notifica presso il difensore della persona offesa dovrebbe intendersi correttamente effettuata, a norma del citato articolo 33, anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. Ciò perché la persona offesa, a differenza delle altre parti private (il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria), può partecipare personalmente al processo, ma può anche nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuite (articolo 101 del Cpp): in tal caso, il professionista nominato si intende come un domiciliatario *ex lege*, realizzandosi una “elezione di domicilio” inscindibilmente legata alla nomina facoltativa del difensore da parte della persona offesa, con impossibilità, quindi, di una elezione diversa [cfr. Sezione I, 18 giugno 2013, persona offesa Mazzucco in proc. Baffi].

E' poi ovvio che la notificazione dell'informazione di che trattasi ben può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC), che costituisce l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore. Infatti, l'articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede l'utilizzo esclusivo della PEC per l'invio di notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 *bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Cpp; con la conseguenza, anzi, che non c'è bisogno di alcun decreto che l'autorizzi, né tantomeno che l'autorità giudiziaria lo precisi nell'atto da notificare: la forma di notifica tramite PEC, infatti, non ha nulla a che vedere con le "forme particolari di notificazioni disposte dal giudice", disciplinate dall'articolo 150 del Cpp, per le quali solo il giudice è chiamato ad emettere un decreto motivato in calce all'atto in cui indica le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del destinatario [cfr. Sezione IV, 22 dicembre 2016, Locatelli ed altro].

Tornando all'ipotesi in cui non sia possibile l'inoltro dell'avviso *ex* articolo 33 citato, la norma di riferimento per la notificazione è contenuta nell'articolo 154 del Cpp, onde, qualora, nonostante le ricerche anagrafiche imposte dall'articolo 12 in commento, sia rimasto ignoto il luogo di residenza ovvero la notificazione sia risultata comunque impossibile, dovrà procedersi mediante deposito dell'atto in segreteria/cancelleria.

**L'avviso.-** L'"informazione" da rivolgere alla persona offesa deve ovviamente avere contenuto determinato, essendo cioè necessario che la persona offesa sia specificamente informata della possibilità offertagli dalla legge di perseguire l'autore del reato presentando querela, con decorrenza del relativo termine dalla data del pervenimento dell'avviso, con esclusione che ad informative di diversa natura possa attribuirsi valore equipollente a tale avviso [cfr. Sezione V, 6 luglio 2000. PM in proc. Giordo, laddove la Corte ha escluso che il fatto che la parte offesa sia stata informata della proposta di patteggiamento potesse equivalere all'avviso di che trattasi].

**Ad esempio, si può adottare, per l'Ufficio, il seguente avviso: "si informa XY, domiciliato in XX OPPURE domiciliato *ex lege* presso il difensore nominato ZZ, quale persona offesa del reato di cui all'articolo AA del Codice penale, che, a seguito del mutamento del regime di procedibilità, avvenuto con il decreto legislativo 10 aprile 2018 n. 36, efficace a far data dal 9 maggio 2018, ha facoltà di proporre querela, nei termini di legge, con atto da far pervenire a questa Autorità giudiziaria, pena la declaratoria di non procedibilità per difetto di querela".**

**L'ambito dell'obbligo di informazione.-** Quanto all'ambito di operatività dell'obbligo di informazione, va solo ribadito che questo sussiste solo se ed in quanto il reato per cui si procede è stato riguardato dal mutamento di disciplina sulla procedibilità: nel senso, che la declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela deve essere necessariamente preceduta da adeguata e completa informazione della persona offesa.

Diverso è il caso in cui, rispetto alla contestazione originaria per reato procedibile d'ufficio, riguardato dal mutamento di disciplina della procedibilità, si pervenga ad una riqualificazione/derubricazione in altra fattispecie incriminatrice, pure in ipotesi procedibile a querela, ma non riguardata dall'intervento in commento: in tale evenienza è da ritenere che non sia dovuto alcun avviso informativo [potendosi richiamare, a supporto, la giurisprudenza intervenuta in tema di oltraggio, depenalizzato *ex* legge 25 giugno 1999 n. 205, che ritenuto possibile la riqualificazione da parte del giudice della cognizione, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61, numero 10, del Cp), ferma restando, però, quanto alla condizione di procedibilità, l'inapplicabilità in tali ipotesi della disposizione transitoria di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 205/99, sul rilievo che questa aveva

introdotto nuovi termini per la presentazione della querela esclusivamente con riferimento a quei delitti divenuti perseguibili ad istanza di parte per effetto della medesima: cfr., per tutte, Sezioni unite, 27 giugno 2001, Avitabile].

Tale conclusione è da ritenere coltivabile anche nell'ipotesi in cui la riqualificazione/derubricazione sia stata fatta ravvisando come sussistente uno dei reati riguardati dal mutamento del regime di procedibilità: sarebbe del resto impraticabile pensare che il giudice, in sede di decisione, la "sospenda" per l'inoltro dell'avviso informativo alla persona offesa.

\*\*\*

Rimetto all'attenzione comune le precedenti considerazioni, raccomandando, soprattutto, la verifica e il rispetto della normativa transitoria, onde evitare di "caricare" il dibattimento di procedimenti definibili alla luce del *novum* normativo.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna 26 aprile 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Giuseppe Amato*



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 aprile 2018

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00106 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36.

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni renti in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061) ..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 11 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, sesta e settima tranche. (18A02960) ..... Pag. 4

DECRETO 11 aprile 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, seconda e terza tranche. (18A02961) ..... Pag. 6


DECRETO 16 aprile 2018.

Contingente e modalità di cessione, della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «900° Anniversario della consacrazione del Duomo di Pisa», in versione proof, millesimo 2018. (18A02934) ..... Pag. 8


Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

DECRETO 7 dicembre 2017.

Revoca dell'agevolazione concessa con decreto n. 1574/Ric. del 19 ottobre 2007, relativo al progetto DM133087, presentato dalla società Ecoesse Soc. coop. a r.l. (Decreto n. 3513/Ric.). (18A02893) ..... Pag. 9



|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| <b>Ministero<br/>dello sviluppo economico</b>   |         | DETERMINA 6 aprile 2018.<br>Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Humira», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 553/2018). (18A02863).....                            | Pag. 18 |
| DECRETO 26 marzo 2018.<br>Sostituzione del commissario liquidatore della «System Services società cooperativa in liquidazione», in Roma. (18A02877).....  | Pag. 10 | DETERMINA 6 aprile 2018.<br>Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Mysimba», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 554/2018). (18A02864).....                           | Pag. 20 |
| DECRETO 29 marzo 2018.<br>Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Partecipazione società cooperativa sociale», in Roma. (18A02874).....   | Pag. 11 | DETERMINA 6 aprile 2018.<br>Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Granpidam», «Hizentra» e «Orkambi», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 555/2018). (18A02865)..... | Pag. 22 |
| DECRETO 29 marzo 2018.<br>Sostituzione del commissario liquidatore della «Tersy Logistic società cooperativa sociale», in Monterotondo. (18A02878).....   | Pag. 12 | DETERMINA 6 aprile 2018.<br>Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Darunavir Krka» e «Darunavir Krka D.D.», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 556/2018). (18A02866) | Pag. 25 |
| DECRETO 29 marzo 2018.<br>Scioglimento della «Alfa 2000 società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A02879).....   | Pag. 12 | <b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>   |         |
| DECRETO 4 aprile 2018.<br>Liquidazione coatta amministrativa della «Camille - Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Manerbio e nomina del commissario liquidatore. (18A02873).....  | Pag. 13 | <b>Comando generale<br/>della Guardia di finanza</b>  |         |
| DECRETO 4 aprile 2018.<br>Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Di Vittorio», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore. (18A02875).....  | Pag. 14 | Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza (18A02933).....   |         |
| DECRETO 4 aprile 2018.<br>Liquidazione coatta amministrativa della «Lobelia società cooperativa in liquidazione», in Bacoli e nomina del commissario liquidatore. (18A02876).....   | Pag. 15 | <b>Ministero<br/>dello sviluppo economico</b>   |         |
| <b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>   |         | Comunicato relativo alla circolare 9 aprile 2018, n. 172230 - Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane. (18A02932).....  |         |
| <b>Agenzia italiana del farmaco</b>   |         | Pag. 28   |         |
| DETERMINA 6 aprile 2018.<br>Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Esbriet», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 552/2018). (18A02862)..... | Pag. 16 |   |         |



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36.

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, e, in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Minaccia*

1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

Art. 2.

*Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale*

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 3.

*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*

1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 4.

*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*

1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 5.


*Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni*

1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 6.

*Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni*

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».



## Art. 7.

*Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale*

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

## «Capo III-bis

## DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ

Art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). — Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.»

## Art. 8.

*Truffa*

1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

## Art. 9.

*Frode informatica*

1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

## Art. 10.

*Appropriazione indebita*

1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato.

## Art. 11.

*Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale*

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

## «Capo III-bis

## DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ

Art. 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio). — Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui

all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.»

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela*

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

## Art. 13.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2017, n. 154:

«16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
- 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata:

(*Omissis*).

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di

quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

(*Omissis*).».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 612 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 612 (*Minaccia*). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

*Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.*».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'articolo 615 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 615 (*Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

*Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.*».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 617-ter del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 617-ter (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.*».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'articolo 617-sexies del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 617-sexies (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.



*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».*

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'articolo 619 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 619 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). — L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».*

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'articolo 620 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 620 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni). — L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».*

*Note all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'articolo 640 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 640 (Truffa). — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis, se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».

*Note all'art. 9:*

— Si riporta il testo dell'articolo 640-ter del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 640-ter (Frode informatica). — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.».

*Note all'art. 10:*

— Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 646 (Appropriazione indebita). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.».

18G00061

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2018.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, sesta e settima tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in

ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per

